

COMUNE DI GABICCE MARE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative

(Approvato con Delibera di C.C. n.59 del 11/11/2003 e modificato con Delibera di C.C. n.14 del 28/03/2019)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

Articolo 2 – Applicazione delle disposizioni generali.

Articolo 3 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali.

Articolo 4 – Sanzioni amministrative accessorie.

Articolo 5 – Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità.

Articolo 6 – Concorso e solidarietà.

Articolo 7 – Non trasmissibilità dell'obbligazione.

Articolo 8 – Individuazione degli organi addetti al controllo.

Articolo 9 – Atti di accertamento.

Articolo 10 – Verbale di accertamento di violazione.

Articolo 11 – Pagamento in misura ridotta e spese del procedimento.

Articolo 12 – Presentazione del ricorso avverso i verbali di accertamento di Violazione.

Articolo 13 – Rapporto all'Autorità competente.

Articolo 14 – Soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria e ad emettere le ordinanze – ingiunzioni o di archiviazione.

Articolo 15 – Ordinanza – Ingiunzione.

Articolo 16 – Opposizione all'ordinanza – ingiunzione. (abrogato)

Articolo 17 – Ordinanza di archiviazione.

Articolo 18 – Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 19 – Esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 20– Norme transitorie e finali.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, l'applicazione, delle sanzioni amministrative in attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e si applica anche alle violazioni alle ordinanze dei Responsabili di Settore.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
3. Salvo diverse disposizioni di leggi statali e regionali, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà in ogni caso essere individuata nei limiti dell'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e le disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Articolo 3

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali

1. Salvo disposizioni normative statali o regionali, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, consiste nel pagamento di una somma da un minimo di 25,00 (venticinque/00) euro ad un massimo di 500,00 (cinquecento/00) euro, così come previsto dall'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che il fatto non costituisca reato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo, si applica anche alle violazioni alle ordinanze comunali adottate in conformità a disposizioni di legge ovvero a specifiche norme regolamentari.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme relative alle sanzioni amministrative contenute in altri atti comunali: Regolamenti, Ordinanze, ecc..

Articolo 4

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze si applicano le sanzioni accessorie previste dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle comunque previste dalle disposizioni normative statali o regionali vigenti.

Articolo 5

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti al comma 2 del presente articolo, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, in stato di necessità o di legittima difesa ovvero nell'esercizio di una facoltà legittima.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde l'autorità o il pubblico ufficiale che ha impartito l'ordine.

Articolo 6

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta. Il concorso sussiste, allorché più soggetti cooperano alla produzione dell'illecito amministrativo ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da loro arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se si tratta di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o in carica della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, di un ente privo di personalità giuridica o, in ogni caso da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 7

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Articolo 8

Individuazione degli organi addetti al controllo

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti al controllo gli appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Sono addetti al controllo altresì: a) i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'Amministrazione di svolgere attività di vigilanza; b) il personale autorizzato dai concessionari dei servizi pubblici.
3. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
4. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle vigenti leggi.

Articolo 9

Atti di accertamento

1. Gli organi, cui spetta il controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, a ispezioni e verifiche di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica ritenuta necessaria per l'accertamento.
2. nel caso di segnalazione da parte di privati per la quale non sia stato possibile accertare compiutamente i fatti o i responsabili viene redatto rapporto dettagliato dell'attività svolta e proposta l'archiviazione del procedimento al responsabile del servizio preposto.
3. Qualora debbano essere attivate procedure di accertamento tecnico onerose per la verifica preventiva, tramite campionamenti ed analisi, della sussistenza di violazioni amministrative segnalati da privati e non immediatamente riscontrabili dagli agenti accertatori, l'istante deve versare apposita cauzione pari al presunto costo delle operazioni.
Qualora al termine degli accertamenti venga effettivamente riscontrata la sussistenza delle violazioni amministrative punite con la pena pecuniaria che sono state denunciate o di violazioni dello stesso genere, le spese di procedimento vengono addebitate al trasgressore ed agli obbligati in solido e contestualmente viene resa la cauzione. In caso contrario la cauzione viene introitata dall'Ente.

Articolo 10

Verbale di accertamento di violazione

1. Il processo verbale di accertamento di violazione deve contenere: a) l'intestazione dell'ente dal quale dipende l'organo accertatore; b) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento; c) l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale, indicando altresì data, ora e luogo dell'accertamento in caso di contestazione non immediata; d) le generalità e la qualifica del verbalizzante; e) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido; f) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati; g) l'indicazione dei precetti o delle norme che si ritengono violate; h) le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o la circostanza che non sono state rese dichiarazioni; i) l'avvenuta contestazione immediata della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione immediata; l) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta; m) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed il termine entro il quale possono essere presentati; n) la sottoscrizione del verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

2. In caso di contestazione immediata, copia del verbale deve essere consegnata all'autore della violazione ed il verbale deve essere sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Se l'autore della violazione si rifiuta di firmare il verbale o di riceverne copia il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale. Qualora il trasgressore non sottoscriva il verbale o non ritiri copia del medesimo, si procede successivamente alla notifica.

3. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale di accertamento di violazione deve essere sempre notificato all'autore della violazione ed agli obbligati in solido, con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

Articolo 11

Pagamento in misura ridotta e spese del procedimento

1. Salvo quanto diversamente disposto ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta effettuato entro il termine di decadenza, anche in caso di presentazione di scritti difensivi, determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
4. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
5. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
6. Salvo che la legge non disponga altrimenti, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal Comune di Gabicce Mare, quando al medesimo compete l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione.
7. Le spese del procedimento, in cui sono comprese quelle di notificazione degli atti e di quanto sostenuto per le attività di sopralluogo, rilievo, campionamento, analisi e di accertamento in genere, sono a carico dei responsabili della violazione

Articolo 12

Presentazione del ricorso avverso i verbali di accertamento di violazione

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, gli interessati, possono presentare scritti difensivi al Comune di Gabicce Mare e possono chiedere di essere sentiti. Gli scritti difensivi e l'eventuale richiesta di audizione devono essere sottoscritti dall'interessato a pena di nullità.
2. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere depositati presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Gabicce Mare entro il termine indicato nel precedente comma 1 ovvero, inviati con raccomandata; in quest'ultimo caso si intendono presentati il giorno di spedizione della raccomandata e, per essere considerati devono pervenire perentoriamente al Comune di Gabicce Mare entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 2, l'audizione dovrà essere effettuata entro un anno dalla data di acquisizione degli atti dal Servizio Protocollo del Comune di Gabicce Mare.

Articolo 13

Rapporto all'Autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di connessione obiettiva con un reato, di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta e non siano stati presentati scritti difensivi, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'agente accertatore trasmette, entro un anno dalla scadenza dei termini per il pagamento di cui al comma 1 dell'articolo 11 del presente regolamento, al Comune di Gabicce Mare: a) originale del verbale di accertamento di violazione; b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione del verbale di accertamento di violazione.

Articolo 14

Soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria e ad emettere le ordinanze - ingiunzioni o di archiviazione

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni di regolamenti, di ordinanze comunali o delle leggi, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, sono attribuite in via ordinaria alla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le violazioni riguardanti le disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica e ambientale, le funzioni di accertamento di cui al precedente periodo del presente comma sono attribuite anche ai Responsabili di Settore o di Servizio competenti per materia.

Sono fatte salve le attribuzioni in materia tributaria, stabilite dalla normativa vigente.

2. L'adozione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riferite all'accertamento delle violazioni amministrative di cui al precedente comma 1, salva la previsione del periodo seguente, compete al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Compete al Responsabile del Settore Gestione del Territorio l'adozione dei provvedimenti indicati al periodo precedente del presente comma, per la violazione delle disposizioni del D.P.R. n.380/2001, recante testo unico per l'edilizia, con esclusione delle fattispecie contemplate nell'art.24 del decreto citato.

3. In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, i soggetti competenti all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione, ricevono da chi ha accertato la violazione il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come ai sensi dell'articolo 18 della predetta legge ricevono gli scritti difensivi e i relativi documenti ritenuti idonei dalle persone interessate, nonché l'eventuale richiesta di audizione da parte di queste ultime.

4. I soggetti competenti all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione, possono delegare quale Responsabile del Procedimento, sia per l'esame degli scritti difensivi e degli atti riferiti, sia per l'audizione di chi ne abbia fatto richiesta, un dipendente del Settore di riferimento, secondo materia.

5. Nei casi di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, le relative funzioni, quali indicate ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono attribuite al Segretario Generale, ai sensi dell'art.15 comma 3 del Regolamento comunale del Corpo di Polizia Municipale, approvato con deliberazione _____, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 140 del 24.12.2015.

Compete parimenti al Segretario Generale la sostituzione, nei casi di cui al periodo precedente del presente comma, del Responsabile del Settore Gestione del territorio, in virtù del sistema di sostituzione vigente nel Comune di Gabicce Mare.

Articolo 15

Ordinanza Ingiunzione

1. Il Responsabile individuato ai sensi dell'articolo, nel caso in cui, nonostante la presentazione di scritti difensivi ritenga fondato l'accertamento di violazione, emette ordinanza - ingiunzione, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, entro 3 (tre) anni decorrenti dalla data di contestazione immediata della violazione amministrativa o dalla notificazione degli estremi della violazione, determina, con ordinanza motivata:

a) la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese di procedimento e di quanto sostenuto per le attività di sopralluogo, rilievo, campionamento, analisi e di accertamento in genere;

b) dispone in merito alle eventuali sanzioni accessorie indicando i tempi e le modalità per la loro esecuzione. L'ordinanza - ingiunzione deve essere notificata agli interessati, nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia e, deve essere comunicata integralmente all'organo che ha redatto gli atti relativi all'accertamento di violazione.

2. Il Responsabile individuato ai sensi dell'articolo, qualora nulla sia pervenuto nei termini disposti per il pagamento in misura ridotta o per la presentazione degli scritti difensivi, esaminati gli atti, emette ordinanza nei tempi e con le modalità descritte nel precedente comma.

3. Salvo diverse disposizioni di legge, i proventi derivanti dalle ordinanze - ingiunzioni sono introitati dal Comune di Gabicce Mare.

Articolo 16

Opposizione all'Ordinanza – Ingiunzione

(abrogato)

Articolo 17

Ordinanza di archiviazione

1. Nei casi in cui il Responsabile individuato ai sensi dell'articolo, esaminati gli atti relativi al verbale di accertamento di violazione, non ritenga fondato l'accertamento di violazione, emette ordinanza motivata di archiviazione.

2. L'ordinanza di archiviazione deve essere notificata agli interessati, nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia e, deve essere comunicata integralmente all'organo che ha redatto gli atti relativi all'accertamento di violazione.

Articolo 18

Pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Previa apposita richiesta, gli interessati, qualora versino in condizioni economiche disagiate documentabili, possono chiedere, anche in fase di presentazione degli scritti difensivi, ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pagamento rateale della somma stabilita dall'ordinanza - ingiunzione.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 202-bis del D.Lgs 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 19

Esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza - ingiunzione si procederà al recupero coattivo delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso all'ordinanza – ingiunzione alla competente Autorità Giudiziaria, o avverso il verbale di contestazione di violazione al cds, il Comune di Gabicce Mare inviterà l'interessato al pagamento delle somme dovute nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito della pronuncia o dalla notifica. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.
3. L'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza è regolata dalla legge

Articolo 20

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disposto si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.